

Linee guida per la determinazione delle spettanze dell'ausiliario del magistrato

Normativa di riferimento:

- D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia
- D.M. 30 maggio 2002 Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale
- Art 4 l. 8 luglio 1980 n. 319 (vacazioni)

1) l'elenco delle spettanze è contenuto nell'art. 49 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in base al quale agli ausiliari del magistrato spettano:

- l'onorario;
- l'indennità di viaggio e di soggiorno;
- le spese di viaggio;
- il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico;

2) quanto agli onorari, gli stessi sono fissi, variabili (compresi tra un minimo ed un massimo) e a tempo (vacazioni), secondo quanto previsto dal comma 2 del predetto art. 49;

3) gli importi degli onorari sono indicati nelle "tabelle" contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia civile e penale, allegate al d.m. Decreto 30 maggio 2002 del Ministero della Giustizia (che indica anche gli importi applicabili per le vacanze).

In nessun caso si può far riferimento alla tariffa professionale.

4) ai sensi dell'art. 29 delle citate tabelle, Tutti gli onorari - ove non diversamente stabilito nelle tabelle medesime - *"sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti"*;

5) i criteri di determinazione degli onorari variabili sono indicati al comma 1 dell'art. 51 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, laddove si fa riferimento alle difficoltà, alla completezza ed al pregio della prestazione fornita;

6) per gli onorari fissi e variabili è prevista la possibilità di aumento sino al 20% se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato (art. 51 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115);

- 7) la possibilità di aumento degli onorari sino al doppio è prevista per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà che deve essere motivata (art. 52 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115);
- 8) la riduzione degli onorari è disciplinata dall'art. 52 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, norma che, per il caso in cui la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, prevede quanto segue:
 - per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine;
 - per gli altri onorari si applica la riduzione di 1/3;
- 9) in caso di incarichi conferiti ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli (art. 53 del D.P.R. n. 115 del 2002);
- 10) per l'indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali, con la precisazione che l'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165, fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico (art. 55 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115);
- 11) le spese di viaggio sono liquidate, anche in mancanza di relativa documentazione, in base alle tariffe di prima classe previste per i servizi di linea, esclusi quelli aerei, secondo quanto previsto dall'art. 55 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
- 12) le spese di viaggio con mezzi aerei, mezzi propri o con mezzi straordinari sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dal magistrato (art. 55 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115);
- 13) le spese per l'adempimento dell'incarico sono disciplinate dall'art. 56 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, norma in base alla quale:
 - gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione (comma 1);

- il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie (comma 2);
 - se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle applicabili agli ausiliari del magistrato (comma 3), fermo restando che quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato viene conferito incarico autonomo (comma 4);
 - l'ausiliario del magistrato deve specificare e documentare tutte le spese che si assumono essere state sostenute per l'adempimento dell'incarico e di cui sia chiesta la liquidazione, senza riferimento a criteri forfettari o di altro tipo;
- 14) la pluralità di attività (uguali e ripetitive) svolte nell'ambito di un unico incarico non determina una moltiplicazione dei compensi, incidendo la molteplicità di attività solo sulla misura della determinazione del compenso, ferma restando – in caso di quesiti relativi ad una pluralità di incarichi distinti – la liquidazione da operare per ciascuno dei distinti incarichi;
- 15) per prestazioni non previste nelle tabelle gli onorari sono commisurati al tempo e vengono determinati in base a vacanze.
La vacanza è di due ore.
L'onorario è di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive, fino ad un massimo di n. 4 vacanze al giorno.
L'istanza di liquidazione deve indicare in modo dettagliato il computo delle vacanze (n. di giorni impiegati per espletamento dell'incarico e importo totale delle vacanze).